

Corte Costituzionale

Sentenza del 9 aprile 1969, n. 68

Ritenuto in fatto. - Con citazione del 21 settembre 1967 proposta col rito speciale delle controversie individuali di lavoro, M. C. conveniva in giudizio davanti al pretore di Brindisi L. F. e, premesso di aver lavorato alle sue dipendenze quale domestica dal 10 maggio 1966 (data questa successivamente corretta in quella del 10 maggio 1963) al 23 luglio 1967, chiedeva la condanna del convenuto al pagamento in di lei favore della somma di lire 295.369 per retribuzioni ed indennita` non percepite.

Il F. contestava l'ammissibilita` e la fondatezza delle domande dell'attrice, deducendo preliminarmente che le stesse sarebbero state irritualmente proposte in violazione degli artt. 429 e 2068 c.c. e che esso convenuto sarebbe priva di legitimatio ad causam, ed assumendo nel merito che, avendo la C. lavorato alle dipendenze della moglie di esso convenuto per non piu` di due ore e mezzo al giorno, alla specie non si sarebbe potuto applicare la l. 2 aprile 1958, n. 339, invocata ex adverso.

Successivamente i procuratori delle parti chiedevano d'accordo che, a sensi dell'art. 446 c.p.c., venisse disposto il passaggio dal rito speciale al rito ordinario e si desse corso all'attivitaa` istruttoria.

Il pretore, con ordinanza fuori udienza del 29 gennaio 1968, dichiarava preliminarmente di non ritenere di aderire alla richiesta del mutamento del rito avanzata dai procuratori.

Premesso che l'art. 2068, comma 2, sottrae espressamente alla disciplina del contratto collettivo i rapporti di lavoro concernenti prestazioni a carattere domestico, con la conseguente inapplicabilitaa` del rito speciale alle controversie derivanti da quei rapporti, assumeva che codesta limitazione non troverebbe alcun fondamento nel sistema costituzionale vigente e sarebbe stata sicuramente eliminata dalla solenne proclamazione della libertaa` sindacale di cui all'art. 39 Cost.

L' art. 2 della l. n. 339 del 1958, inoltre, prevedendo che dell'avviamento al lavoro del personale domestico, possono occuparsi le associazioni di categoria a carattere nazionale, costituirebbe una conferma, e della possibilità di costituzione di associazioni sindacali anche nell'ambito dei rapporti di lavoro domestico, e della conseguente possibilità di stipula di contratti collettivi.

Infine, il divieto contenuto nel comma 2 del citato art. 2068, oltre che con l'art. 39, contrasterebbe con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost.; tale divieto, infatti, determinerebbe una discriminazione non giustificata tra categorie di prestatori di opera, escludendo, in particolare, i prestatori di lavoro domestico dal rito speciale previsto per le controversie individuali di lavoro.

Conseguentemente il pretore sollevava, d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2069, comma 2 c.c. in riferimento agli artt. 3 e 39 Cost.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, veniva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 20 aprile 1968.

Nel giudizio davanti alla Corte non si è costituita nessuna delle parti private e non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri. La causa viene, pertanto, decisa in camera di consiglio.

Considerato in diritto. - 1. Il pretore di Brindisi, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di passaggio dal rito speciale previsto per le controversie individuali di lavoro a quello ordinario, avanzata concordemente dai procuratori delle parti in causa, ha, con sufficiente motivazione, giudicato pregiudiziale la risoluzione della questione di Contratti collettivi di legittimità costituzionale dell'art. 2069, comma 2 c.c., in riferimento agli artt. 3 e 39 Cost. L'applicabilità alla specie dell'art. 446 c.p.c., infatti, presuppone che il rapporto di lavoro domestico rientri tra i "rapporti di lavoro e di impiego che sono o possono essere disciplinati da contratti collettivi o da norme equiparate" e che, quindi, la relativa controversia rientri tra quelle individuali di lavoro, per le quali, a sensi dell'art. 429 dello stesso codice deve essere seguito il rito speciale. Conseguentemente, si appalesa necessario porre e decidere la anzidetta questione di legittimità costituzionale.

2. La Corte, con la sentenza n. 101 del 1968, ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la stessa questione sollevata (solo) in riferimento all'art. 39, comma 4 Cost., argomentando del fatto che l' art. 2068, comma 2 c.c. sottrae alla disciplina del contratto collettivo i rapporti di lavoro concernenti prestazioni di carattere domestico e che nel giudizio a quo non era stata prospettata o accertata l'applicabilità alla specie di alcun contratto collettivo operante nel settore del lavoro domestico.

Con quella sentenza si è affermato che con l'art. 2068, comma 2, il legislatore "si rivolge alle associazioni sindacali, dotate di autonomia collettiva con efficacia generale, e vieta alle stesse che si possano servire dello strumento, sia pure ad esse connaturate, del contratto collettivo, e però non detta alcuna disposizione destinata ad operare direttamente nei confronti dei consociati". E si è ritenuto di dover constatare "la mancata attuazione dell'art. 39, ultimo comma Cost. e l'assenza di sindacati registrati e di contratti collettivi, con efficacia generale, posti in essere a sensi di quella disposizione".

Non si è per altro escluso che nell'art. 39, considerato nella sua interezza, risieda la garanzia costituzionale anche per l'autonomia collettiva delle associazioni sindacali operanti secondo le norme ed i principi di diritto privato.

3. Con l'ordinanza di rimessione, come si è sopra ricordato, la detta questione di legittimità costituzionale è stata prospettata in riferimento agli artt. 3 e 39 Cost.

Il divieto, contenuto nell'art. 2069, comma 2, in primo luogo urterebbe - secondo il pretore di Brindisi - contro il principio di eguaglianza, perché "pone una discriminazione non giustificata tra prestatori d'opera, escludendo - in caso di tutela giurisdizionale dei diritti derivanti dai rapporti di lavoro - la categoria degli addetti ai servizi domestici dal rito del lavoro, che gli artt. 445 e 446 c.p.c. qualificano "speciale", attese le notevoli particolarità del procedimento e del trattamento tributario".

La questione, proposta in codesti termini, appare fondata.

La Corte, con la ricordata sentenza n. 101 del 1968, non ha mancato di dare atto che il settore del lavoro domestico, disciplinato ex lege, è "tendenzialmente portato a costituire anche oggetto dell'autonomia collettiva".

Anche se a proposito del tipico e caratteristico modo di essere del rapporto di lavoro subordinato, e cioè del lavoro nella impresa, esistono segni, anche recenti, dell'intervento legislativo dello Stato, risultano, del pari concretamente, elementi o indizi nel senso sopra rassegnato nel campo del lavoro domestico. L'esistenza di una disciplina legislativa, risultante dalle norme del codice civile e soprattutto da quelle della l. 2 aprile 1958, n. 339, denuncia e conferma l'ordinamento diretto a sostituire o integrare l'autonomia privata in materia di lavoro domestico, ma nel contempo non esclude e addirittura prospetta come eventuale e possibile l'autonomia collettiva, di diritto privato, nella stessa materia. In particolare, la l. n. 339 del 1958 prevede per i lavoratori domestici, "associazioni di categoria a carattere nazionale" (art. 2, comma 2), e "associazioni sindacali di categoria" (artt. 11, comma 2, e 12, comma 2), e per i datori di lavoro (domestico), "associazioni rappresentative delle famiglie" (art. 11, comma 2), (anche se, nel successivo art. 12, la detta parte è espressa da "persone aventi personale domestico alle proprie dipendenze").

Questi sono, come si è detto, elementi o indizi della già rilevata tendenza, che consentono, anche allo stato, di considerare i lavoratori domestici come categoria professionale, nei cui confronti, pur nell'attuale mancanza di associazioni sindacali tipicamente portatrici degli interessi della contrapposta categoria, non può negarsi il ricorso all'autodisciplina collettiva. Non esistono, in atto, contratti collettivi per lo specifico settore del lavoro domestico, ma, nonostante le difficoltà obiettive, se ne stanno costituendo i presupposti, di modo che appare logica e prevedibile la possibilità che i rapporti di lavoro concernenti prestazioni di carattere domestico vengano disciplinati da contratti collettivi, con la conseguenziale rilevanza delle relative controversie, a sensi e per gli effetti di cui all'art. 429, n. 1 c.p.c.

E ciò, ad avviso della Corte è sufficiente perché la limitazione posta dall'art. 2068, comma 2, valutata in riferimento all'art. 3 Cost., si risolva in un trattamento della categoria dei lavoratori domestici, differenziato nei confronti degli altri lavoratori subordinati e privo di una razionale e adeguata giustificazione.

4. La riconosciuta fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2068, comma 2, in riferimento all'art. 3 Cost., esime la Corte dall'esaminarne l'altro e distinto profilo di illegittimità, prospettato in riferimento all'art. 39 Cost.

P.Q.M.

La Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2068, comma 2 c.c. nella parte in cui dispone che sono sottratti alla disciplina del contratto collettivo i rapporti di lavoro concernenti prestazioni di carattere domestico.